

**Maxi sanzione ex articolo 3 DL n.12/2002 convertito in legge 73/2002
riservata solo alle condotte più gravi**

Maxi sanzione ex articolo 3 DL n.12/2002 convertito in legge 73/2002 – non si applica in caso di ritardata registrazione del dipendente nei libri obbligatori.

Lo afferma il Tribunale di Ravenna 22 aprile 2009 n.250, dottor Rivero – in RIDL 2010 II 438 – con nota di De Gregorio.

Nel corso di un accertamento ispettivo era contestata ad una azienda l'assunzione di un dipendente, siccome avvenuta in data 1.07.2007 anziché 4.07.2007 come risultava dai libri obbligatori, era così applicata la c.d. "maxi sanzione" prevista dall'articolo 3, 3° comma DL 12/2002.

Il Giudice del Lavoro di Ravenna richiamandosi ad una interpretazione sistematica del disposto normativo, anche a seguito dell'intervento del successivo DL 223/2006 conv. in L. 248/2006 e in base al principio di specialità, ritiene sussistente solo l'irregolarità nella compilazione dei libri obbligatori, essendo la maxi sanzione riservata solo alle condotte più gravi.